

## TABELLE PER IL CALCOLO DELLE PENSIONI

# VALORI DEFINITIVI PER L'ANNO 2002 VALORI PREVISIONALI PER L'ANNO 2003

Importi in euro dall'anno 2002

Decreto ministeriale del 20 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n 285 del 5 dicembre 2002

#### **DECRETO 20 novembre 2002**

Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2003. Valore definitivo anno 2002. Articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e articolo 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. (*GU n. 285 del 5 dicembre 2002*)

#### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

#### IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1 novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1 gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'articolo 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la pereguazione delle pensioni:

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 20 novembre 2001 (Gazzetta Ufficiale – serie generale - n. 283 del 5 dicembre 2001) concernente la perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2001;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 30 ottobre 2002, prot. n. 6296, dalla quale si rileva che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai cd impiegati tra il periodo gennaio 2000 - dicembre 2000 ed il periodo gennaio 2001 - dicembre 2001 e' risultata pari a +2,7;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 30 ottobre 2002, prot. n. 6297, dalla quale si rileva che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio 2001 - dicembre 2001 ed il periodo gennaio 2002 - dicembre 2002 e' risultata pari a +2,4, ipotizzando, in via provvisoria, per il mese di ottobre 2002 l'applicazione della variazione che si e' verificata nello stesso mese del 2001 e per i mesi di novembre e dicembre 2002, la ripetizione dell'indice determinato per il mese di ottobre dello stesso anno;

#### Considerata la necessità:

di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1 gennaio 2002;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1 gennaio 2003, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2002:

di indicare le modalità di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennità integrativa speciale;

Decreta:

#### Art. 1.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2001 e' determinata in misura pari a +2,7 dal 1 gennaio 2002.

#### Art. 2.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2002 e' determinata in misura pari a +2,4 dal 1 gennaio 2003, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

#### Art. 3.

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2002

Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni

## IMPORTO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2002

Valori definitivi

1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI				
Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
1° gennaio 2002	392,69	223,83	288,91	350,57
IMPORTI ANNUI	5.104,97	2.909,79	3.755,83	4.557,41

2 – AUMENTI PER COSTO VITA			
Dal 1° gennaio 2002:	aumento del 2,7 %	fino a euro 1.147,0766	
	aumento del 2,43 %	oltre euro 1.147,0766 e fino a euro 1.911,7944	
	aumento del 2,025 %	oltre euro 1.911,7944	

3 – TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000)		
Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili		
Dal 1° gennaio 2001:	444,52	
IMPORTI ANNUI	5.778,76	

4 – IMPORTO AGGIUNTIVO (Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)			
Aumento massimo  Importo complessivo annu delle pensioni -limite d'importo-		Calcolo dell'aumento	
154,94	5.259,91	Limite di importo – Imponibile pensioni	
	L'importo aggiuntivo viene	attribuito a condizione che:	
		Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di euro	
7.657,46		15.314,91	

## IMPORTO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2003

Valori provvisori

1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI				
Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
1° gennaio 2003	402,12	229,20	295,85	358,99
IMPORTI ANNUI	5.227,56	2.979,60	3.846,05	4.666,87

2 – AUMENTI PER COSTO VITA			
Dal 1° gennaio 2003:	aumento del 2,4 %	fino a euro 1.178,07	
	aumento del 2,16 %	oltre euro 1.178,07 e fino a euro 1.963,45	
	aumento del 1,8 %	oltre euro 1.963,45	

3 - TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000)		
Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili		
Dal 1° gennaio 2001:	444,52	
IMPORTI ANNUI	5.778,76	

## LIMITI DI REDDITO PER L'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638

1 - PE	– PENSIONI DEL FONDO LAVORATORI DIPENDENTI				
Anno	Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale e parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione		
1983	Oltre L. 7.177.300	Fino a L. 3.364.300	Da L. 3.364.301 a L. 7.177.300		
1984	Oltre L. 8.325.200	Fino a L. 4.006.900	Da L. 4.006.901 a L. 8.325.200		
1985	Oltre L. 8.988.200	Fino a L. 4.253.950	Da L. 4.253.951 a L. 8.988.200		
1986	Oltre L. 9.776.000	Fino a L. 4.776.700	Da L. 4.776.701 a L. 9.776.000		
1987	Oltre L. 10.332.400	Fino a L. 5.041.250	Da L. 5.041.251 a L. 10.332.400		
1988	Oltre L. 10.877.100	Fino a L. 5.307.000	Da L. 5.307.001 a L. 10.877.100		
1989	Oltre L. 11.759.800	Fino a L. 5.680.100	Da L. 5.680.101 a L. 11.759.800		
1990	Oltre L. 12.597.000	Fino a L. 6.085.650	Da L. 6.085.651 a L. 12.597.000		
1991	Oltre L. 13.508.300	Fino a L. 6.496.150	Da L. 6.496.151 a L. 13.508.300		
1992	Oltre L. 14.640.600	Fino a L. 7.188.450	Da L. 7.188.451 a L. 14.640.600		
1993	Oltre L. 15.021.500	Fino a L. 7.407.550	Da L. 7.407.551 a L. 15.021.500		
1994	Oltre L. 15.661.100	Fino a L. 7.758.250	Da L. 7.758.251 a L. 15.661.100		
1995	Oltre L. 16.287.700	Fino a L. 8.143.850	Da L. 8.143.851 a L. 16.287.700		
1996	Oltre L. 17.167.800	Fino a L. 8.583.900	Da L. 8.583.901 a L. 17.167.800		
1997	Oltre L. 17.837.300	Fino a L. 8.918.650	Da L. 8.918.651 a L. 17.837.300		
1998	Oltre L. 18.140.200	Fino a L. 9.070.100	Da L. 9.070.101 a L. 18.140.200		
1999	Oltre L. 18.466.500	Fino a L. 9.233.250	Da L. 9.233251 a L. 18.466.500		
2000	Oltre L. 18.761.600	Fino a L. 9.380.800	Da L. 9.380.801 a L. 18.761.600		
2001	Oltre L. 19.249.100	Fino a L. 9.624.550	Da L. 9.624.551 a L. 19.249.100		
	euro				
2002	Oltre euro 10.209,94	Fino a euro 5.104,97	Oltre euro 5.104,97 fino a euro 10.209,94		
2003	Oltre euro 10.455,12	Fino a euro 5.227,56	Oltre euro 5.227,56 fino a euro 10.455,12		

2 – PEN	2 – PENSIONI DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI				
Anno	Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale e parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione		
1983	Oltre L. 7.177.300	Fino a L. 3.983.100	Da L. 3.983.101 a L. 7.177.300		
1984	Oltre L. 8.325,200	Fino a L. 4.713.450	Da L. 4.713.451 a L. 8.325.200		
1985	Oltre L. 8.988.200	Fino a L. 5.071,600	Da L. 5.071.601 a L. 8.988.200		
1986	Oltre L. 9.776.000	Fino a L. 5.390.800	Da L. 5.390.801 a L. 9.776.000		
1987	Oltre L. 10.332.400	Fino a L. 5.709.600	Da L. 5.709.601 a L. 10.332.400		

	3 – PENSIONI DI INVALIDITA' EROGATE AD INVALIDI CHE NON HANNO COMPIUTO L'ETA' PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA			
Anno	Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione	
1983	Oltre L. 7.177.300	Fino a L. 4.322.750	Da L. 4.322.751 a L. 7.177.300	
1984	Oltre L. 8.325.200	Fino a L. 5.097.750	Da L. 5.097.751 a L. 8.325.200	
1985	Oltre L .8.988.200	Fino a L. 5.487.950	Da L. 5.487.951 a L. 8.988.200	
1986	Oltre L. 9.776.000	Fino a L. 6.094.550	Da L. 6.094.551 a L. 9.776.000	
1987	Oltre L.10.332.400	Fino a L. 6.451.750	Da L .6.451.751 a L. 10.332.400	

Dal 1º gennaio 1988 i limiti di reddito che consentono l'integrazione al minimo, totale o parziale, delle pensioni dei lavoratori autonomi sono gli stessi di quelli previsti per le pensioni dei lavoratori dipendenti.

4 – PEN	4 – PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NELL'ANNO 1994				
	Limiti di reddito	Limiti di reddito	Limiti di reddito coniugale che		
	coniugale che	coniugale che	consentono l'integrazione al minimo		
Anno	escludono	consentono	totale o parziale a seconda dell'importo		
	l'integrazione al	l'integrazione al minimo	a calcolo della pensione		
	minimo	intero	a calcolo della pensione		
1994	Oltre L. 39.152.750	Fino a L. 31.249.900	Da L. 31.249.901 a L. 39.152.750		
1995	Oltre L. 40.719.250	Fino a L. 32.575.400	Da L. 32.575.401 a L. 40.719.250		
1996	Oltre L. 42.919.500	Fino a L. 34.335.600	Da L. 34.335.601 a L. 42.919.500		
1997	Oltre L. 44.593.250	Fino a L. 35.674.600	Da L. 35.674.601 a L. 44.593.250		
1998	Oltre L. 45.350.500	Fino a L. 36.280.400	Da L. 36.280.401 a L. 45.350.500		
1999	Oltre L. 46.166.250	Fino a L. 36.933.000	Da L. 36.933.001 a L. 46.166.250		
2000	Oltre L. 46.904.000	Fino a L. 37.523.200	Da L. 37.523.201 a L. 46.904.000		
2001	Oltre L. 48.122.750	Fino a L. 38.498.200	Da L. 38. 498.201 a L. 48.122.750		
	euro				
2002	Oltre euro 25.524,85	Fino a euro 20.419,88	Da euro 20.419,89 fino a 25.524,85		
2003	Oltre euro 26.137,80	Fino a euro 20.910,24	Da euro 20.910,25 fino a 26.137,80		

Alle pensioni liquidate con decorrenza nell'anno 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 5 volte il predetto minimo annuo (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'art.11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537).

5 – PEN	5 – PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'ANNO 1994				
Anno	Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione		
1995	Oltre L. 32.575.400	Fino a L. 24.431.550	Da L. 24.431.551 a L. 32.575.400		
1996	Oltre L. 34.335.600	Fino a L. 25.751.700	Da L. 25.751.701 a L. 34.335.600		
1997	Oltre L. 35.674.600	Fino a L. 26.755.950	Da L. 26.755.951 a L. 35.674.600		
1998	Oltre L. 36.280.400	Fino a L. 27.210.300	Da L. 27.210.301 a L. 36.280.400		
1999	Oltre L. 36.933.000	Fino a L. 27.699.750	Da L. 27.699.751 a L. 36.933.000		
2000	Oltre L. 37.523.200	Fino a L. 28.142.400	Da L. 28.142.401 a L. 37.523.200		
2001	Oltre L. 38.498.200	Fino a L. 28.873.650	Da L. 28. 873.651 a L. 38.498.200		
	euro				
2002	Oltre euro 20.419,88	Fino a euro 15.314,91	Da euro 15.314,92 fino a 20.419,88		
2003	Oltre euro 20.910,24	Fino a euro 15.682,68	Da euro 15.682,69 fino a 20.910,24		

Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

## 6 – LEGGE 385 DEL 14 DICEMBRE 2000 PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'ANNO 1993

Lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 503 del 30 dicembre 1992

	_ <del>.</del>	
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti	Gestioni dei Lavoratori Autonomi	Dec. Integrazione
Donne nate entro il 31 dicembre 1939 Uomini nati entro il 31 dicembre 1934	Donne nate entro il 31 dicembre 1934 Uomini nati entro il 31 dicembre 1929	1 gennaio 2000
Donne nate dal 1 gennaio 1940 al 30 giugno 1940	Donne nate dal 1 gennaio 1935 al 30 giugno 1935	1 gennaio 2001
Uomini nati dal 1 gennaio 1935 al 30 giugno 1935	Uomini nati dal 1 gennaio 1930 al 30 giugno 1930	
Donne nate dal 1 luglio 1940 al 31 dicembre 1940	Donne nate dal 1 luglio 1935 al 30 dicembre 1935	1 compain 2002
Uomini nati dal 1 luglio 1935 al 30 dicembre 1935	Uomini nati dal 1 luglio 1930 al 30 dicembre 1930	1 gennaio 2002

## FASCE DI REDDITO CUMULATO E PERCENTUALE DI INTEGRAZIONE

Fasce di reddito cumulato con il coniuge	Percentuale di integrazione
Reddito cumulato superiore a 4 volte e non eccedente 5 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1º gennaio	70%
Reddito cumulato superiore a 5 volte e non eccedente 6 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	40%

## **N.B.** Le percentuali di integrazione indicate spettano fino a concorrenza del limite massimo di reddito previsto per la fascia in cui si collocano.

Anno	Fasce di reddito coniugale	Percentuale di integrazione
2000	da lire 37.523.201 a lire 46.904.000	70%
	da lire 46.904.001 a lire 56.284.800	40%
2001	da lire 38.498.201 a lire 48.122.750	70%
2001	da lire 48.122.751 a lire 57.747.300	40%
	euro	
2002	da euro 20.419,89 a euro 25.524,85	70%
2002	da euro 25.524,86 a euro 30.629,82	40%
2002	da euro 20.910,24 a euro 26.137,80	70%
2003	da euro 26.137,81 a euro 31.365,36	40%

#### MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI

### Articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, Modificato dall'articolo 69 comma 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001

	IMPORTI									
Età	20	000	2001		2002		2003			
Da 60	mensile	30.000	mensile	50.000	mensile	25,83	mensile	25,83		
anni	annuo	390.000	annuo	650.000	annuo	335,79	annuo	335,79		
Da 65	mensile	80.000	mensile	160.000	mensile	82,64	mensile	82,64		
anni	annuo	1.040.000	annuo	2.080.000	annuo	1.074,32	annuo	1.074,32		
Da 70	mensile	80.000	mensile	160.000				•		
anni	annuo	1.040.000	annuo	2.080.000						
Da 75	mensile	80.000	mensile	180.000						
anni	annuo	1.040.000	annuo	2.340.000						

#### LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE

- A Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua
- $\mathbf{B}$  Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS).

•	2000	2001	2002	2003
TM	9.380.800	9.624.550	5.104,97	5.227,56
AS	8.374.600	8.592.350	4.557,41	4.666,87

#### IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE

• La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

$$[A - (RP + P)] : 13$$
  
 $[B - (RF + RP + P)] : 13$ 

- RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
- RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
- P: importo della pensione spettante nell'anno.

#### INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI

#### Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002

	IMPORTI						
Età	2	002	2003				
Da 60	mensile	123,77	mensile	123,77			
anni	annuo	1.609,01	annuo	1.609,01			
Da 65	mensile	123,77	mensile	123,77			
anni	annuo	1.609,01	annuo	1.609,01			
Da 70	mensile	123,77	mensile	123,77			
anni	annuo	1.609,01	annuo	1.609,01			

#### LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE

- A Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua
- $\mathbf{B}$  Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS).

	2002	2003
TM	5.104,97	5.227,56
AS	4.557,41	4.666,87

#### IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE

• La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

$$[A - (RP + P)] : 13$$
  
 $[B - (RF + RP + P)] : 13$ 

- RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
- RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
- P: importo della pensione spettante nell'anno.

#### Nota bene

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale viene attribuito dal compimento del sessantesimo anno di età solo ai titolari inabili.

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari che possono usufruire della riduzione di età secondo la contribuzione versata.

## INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI D'INVALIDITA' Articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222

LIMITI DI R	LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L'INTEGRAZIONE DEGLI					
Anno	ASSEGNI DI INVAL Pensionato solo	Pensionato coniugato				
1984	Oltre lire 5.170.500	Oltre lire 7.755.750				
1985	Oltre lire 5.607.200	Oltre lire 8.410.800				
1986	Oltre lire 5.898,200	Oltre lire 8.847.300				
1987	Oltre lire 6.217.400	Oltre lire 9.326.100				
1988	Oltre lire 6.545.300	Oltre lire 9.817.950				
1989	Oltre lire 6.956.400	Oltre lire 10.434.600				
1990	Oltre lire 7.450.200	Oltre lire 11.175.300				
1991	Oltre lire 8.022.700	Oltre lire 12.034.050				
1992	Oltre lire 8.492.400	Oltre lire 12.738.600				
1993	Oltre lire 8.677.200	Oltre lire 13.015.800				
1994	Oltre lire 9.007.000	Oltre lire 13.510.500				
1995	Oltre lire 9.282.000	Oltre lire 13.923.000				
1996	Oltre lire 12.480.000	Oltre lire 18.720.000				
1997	Oltre lire 12.966.200	Oltre lire 19.449.300				
1998	Oltre lire 13.187.200	Oltre lire 19.780.800				
1999	Oltre lire 16.025.100	Oltre lire 24.037.650				
2000	Oltre lire 16.749.200	Oltre lire 25.123.800				
2001	Oltre lire 17.184.700	Oltre lire 25.777.050				
	euro					
2002	Oltre euro 9.114,82	Oltre euro 13.672,23				
2003	Oltre euro 9.333,74	Oltre euro 14.000,61				

## PENSIONI SOCIALI

		LI. LIMITI DI REDDITO E D ni liquidate a soggetti non inval		<b>IPORTO</b>
Anno	Reddito annuo del pensionato (RP)	Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT)	Importo mensile da detrarre dalla pensione sociale	Importo mensile pensione sociale
1998	ZERO ≥ 5.169.450 < 5.169.450 < 5.169.450 < 5.169.450	$ \begin{array}{c cccc} \hline 50 & qualunque & 397.650 \\ 50 & \geq 21.490.800 & 397.650 \\ 50 & \leq 16.321.350 & RP/13 \end{array} $		397.650 zero zero
1999	ZERO       ≤ 16.615.150       Zero         ≥ 6.562.400       qualunque       504.800         < 6.562.400		504.800 zero zero	
2000	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		Zero 530.900 530.900	530.900 zero zero
2001	ZERO ≥ 7.081.100 < 7.081.100 < 7.081.100 < 7.081.100	≤ 17.319.900 qualunque ≥ 24.401.000 ≤ 17.319.900 >17.319.900 e < 24.401.000	Zero 544.700 544.700 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT - 17.319.900) / 13 (*)	544.700 zero zero
		euro		
2002	ZERO ≥ 3.755,83 < 3.755,83 < 3.755,83 < 3.755,83	≤ 9.186,50 qualunque ≥ 12.942,33 ≤ 9.186,50 9.186,50 e < 12.942,33	Zero 288,91 288,91 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT - 9.186,50) / 13 (*)	288,91 zero zero
2003 (*) Dal	ZERO  ≥ 3.846,05  < 3.846,05  < 3.846,05  < 3.846,05	≤ 9.406,98 qualunque ≥ 13.253,03 ≤ 9.406,98 9.406,98 e < 13.253,03	Zero 295,85 295,85 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT - 9.406,98) / 13 (*)	295,85 zero zero
deri	ivante dalle due o	perazioni di calcolo		

## PENSIONI SOCIALI

	Reddito annuo	Daddita annua dal manajamata		Importo
Anno	del pensionato	Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del	Importo mensile da detrarre	mensile
Aillio	(RP)	1 I	dalla pensione sociale	pension
	(KF)	coniuge (RT)	<u>-</u>	sociale
	ZERO	≤ 16.615.150	Zero	404.800
	$\geq$ 5.262.400	qualunque	404.800	zero
1999	< 5.262.400	≥ 21.877.550	404.800	zero
	< 5.262.400	≤ 16.615.150	RP/13	
	< 5.262.400	>16.615.150 e < 21.877.550	RP / 13 (*) oppure	
			(RT - 16.615.150) / 13 (*)	
	ZERO	≤ 16.881.000	Zero	411.300
	$\geq$ 5.346.900	qualunque	411.300	zero
	< 5.346.900	≥ 22.227.900	411.300	zero
2000	< 5.346.900	≤ 16.881.000	RP/13	
	< 5.346.900	>16.881.000 e < 22.227.900	( )	
			(RT - 16.881.000) / 13 (*)	
	ZERO	≤ 17.319.900	Zero	422.000
	$\geq$ 5.486.000	qualunque	422.000	zero
	< 5.486.000	≥ 22.805.900	422.000	zero
2001	< 5.486.000	≤ 17.319.900	RP/13	
	< 5.486.000	>17.319.900 e < 22.805.900	RP / 13 (*) oppure	
			(RT - 17.319.900) / 13 (*)	
		euro		1
	ZERO	≤ 9.186,50	Zero	223,83
	$\geq$ 2.909,79	qualunque	223,83	zero
	< 2.909,79	≥ 12.096,29	223,83	zero
2002	< 2.909,79	≤ 9.186,50	RP/13	
	< 2.909,79	9.186,50 e < 12.096,29	RP / 13 (*) oppure	
			(RT - 9.186,50) / 13 (*)	
	ZERO	≤ 9.406,98	Zero	229,20
	$\geq$ 2.979,60	qualunque	229,20	zero
	< 2.979,60	≥ 12.386,58	229,20	zero
2003	< 2.979,60	≤ 9.406,98	RP/13	
	< 2.979,60	9.406,98 e < 12.386,58	RP / 13 (*) oppure	
			(RT - 9.406,98) / 13 (*) re detratto il valore più elevato	

#### AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE

#### Articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544

## Modificato dall'articolo 70, comma 4 della legge 388/2000, Finanziaria del 2001 Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002

3 - IM	3 – IMPORTI DELL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE								
Età	2000		tà 2000 2001		2002		2003		
Da 65	mensile	125.000	mensile	150.000	mensile	227,55	mensile	230,04	
anni	annuo	1.625.000	annuo	1.950.000	annuo	2.958,15	annuo	2.990,52	
Da 70	mensile	125.000	mensile	150.000	mensile	227,55	mensile	230,04	
anni	annuo	1.625.000	annuo	1.950.000	annuo	2.958,15	annuo	2.990,52	
Da 75	mensile	125.000	mensile	165.000	mensile	227,55	mensile	230,04	
anni	annuo	1.625.000	annuo	2.145.000	annuo	2.958,15	annuo	2.990,52	

#### LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE

- A Limite personale = pensione sociale annua (PS) + aumento della pensione sociale annuo
- **B** Limite coniugale = limite personale + trattamento minimo annuo (**TM**) o importo annuo assegno sociale (**AS**) per 2002 e 2003

	2000	2001	2002	2003
PS	6.901.700	7.081.100	3.755,83	3.846,05
TM	9.380.800	9.624.550		
AS			4.557,41	4.666,87

#### IMPORTO MENSILE DELL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE SPETTANTE

• L'aumento spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

$$[A - (RP + PS)] : 13$$
  
 $[B - (RF + RP + PS)] : 13$ 

- RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale.
- RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale.
- **PS**: importo della pensione sociale spettante nell'anno, al netto del "ticket" di 5,17 euro (lire 10.000).

## AUMENTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002

3 bis – LIN	IITI DI REDDITO E A	UMENTO DEGLI ASSEGN	II VITALIZI
Anno	Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	Importo mensile aumento spettante
2002	6.713,98	11.271,39	292,63 [A - (RP + PSO)] / 13 [B - (RF + RP + PSO)] / 13
2003	6.836,57	11.503,44	296,69 [A - (RP + PSO)] / 13 [B – (RF + RP + PSO)] / 13

#### NOTE

- L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
- RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della PSO.
- RF: Reddito del conjuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della PSO.
- PSO: Importo annuo della prestazione PSO.

euro 6.713,98	somma dell'importo annuo 2002 della PSO, pari a euro 2.909,79 e
	dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 3.804,19.
euro 11.271,39	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2002 dell'assegno
	sociale, pari a euro 4.557,41
euro 6.836,57	somma dell'importo annuo 2003 della PSO, pari a euro 2.979,60 e
	dell'aumento per 13 mensilità, pari a euro 3.856,97.
euro 11.503,44	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2003 dell'assegno
	sociale, pari a euro 4.666,87

## ASSEGNI SOCIALI

	6 - ASSEGNI SOCIALI. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE					
	Pensionat	to non conjugato	Pensio	onato coniugato		
Anno	Reddito annuo	Importo mensile	Reddito annuo	Importo mensile assegno		
	(RP)	assegno sociale	(RC)	sociale		
	Zero	480.000	Zero	480.000		
1996	$\geq$ 6.240.000	Zero	$\geq$ 12.480.000	Zero		
	< 6.240.000	(6.240.000 - RP) / 13	< 12.480.000	(12.480.000 -RC) / 13		
	Zero	498.700	Zero	498.700		
1997	$\geq$ 6.483.100	Zero	$\geq 12.966.200$	Zero		
	< 6.483.100	(6.483.100 – RP) / 13	< 12.966.200	(12.966.200 -RC) / 13		
	Zero	507.200	Zero	507.200		
1998	$\geq$ 6.593.600	Zero	≥ 13.187.200	Zero		
	< 6.593.600	(6.593.600– RP) / 13	< 13.187.200	(13.187.200 -RC) / 13		
	Zero	616.350	Zero	616.350		
1999	$\geq$ 8.012.550	Zero	$\geq 16.025.100$	Zero		
	< 8.012.550	(8.012.550 – RP) / 13	< 16.025.100	(16.025.100 - RC) / 13		
	Zero	644.200	Zero	644.200		
2000	$\geq$ 8.374.600	Zero	$\geq$ 16.749.200	Zero		
	< 8.374.600	(8.374.600 – RP) / 13	< 16.749.200	(16.749.200 - RC) / 13		
	Zero	660.950	Zero	660.950		
2001	$\geq$ 8.592.350	Zero	$\geq$ 17.184.700	Zero		
	< 8.592.350	(8.592.350 – RP) / 13	< 17.184.700	(17.184.700 - RC) / 13		
<del></del>		euro				
	Zero	350,57	Zero	350,57		
2002	≥ 4.557,41	Zero	$\geq$ 9.114,82	Zero		
	<.4.557,41	(4.557,41 RP) / 13	< 9.114,82	(9.114,82 - RC) / 13		
	Zero	358,99	Zero	358,99		
2003	≥ 4.666,87	Zero	≥ 9.333,74	Zero		
	< 4.666,87	(4.666,87 – RP) / 13	< 9.333,74	(9.333,74 - RC) / 13		

## Segue Tabella G

## ASSEGNI SOCIALI

7 – NO A	7 – NO AUMENTI ART.67 L.448/1998 E ART.52 L.488/1999					
	Pensionat	o non coniugato	Pensio	onato coniugato		
Anno	Reddito annuo	Importo mensile	Reddito annuo	Importo mensile assegno		
	(RP)	assegno sociale	(RC)	sociale		
	Zero	516.350	Zero	516.350		
1999	≥ 6.712.550	Zero	≥ 14.725.100	Zero		
	< 6.712.550	(6.712.550 - RP) / 13	< 14.725.100	(14.725.100 - RC) / 13		
	Zero	524.600	Zero	524.600		
2000	$\geq$ 6.819.800	Zero	≥ 15.194.400	Zero		
	< 6.819.800	(6.819.800 - RP) / 13	< 15.194.400	(15.194.400 - RC) / 13		
	Zero	538.250	Zero	538.250		
2001	≥ 6.997.250	Zero	≥ 15.589.600	Zero		
	< 6.997.250	(6.997.250 - RP) / 13	< 15.589.600	(15.589.600 - RC) / 13		
		euro euro				
	Zero	285,49	Zero	285,49		
2002	$\geq$ 3.711,37	Zero	$\geq$ 8.268,78	Zero		
	<.3.711,37	(3.711,37 – RP) / 13	< 8.268,78	(8.268,78 - RC) / 13		
	Zero	292,34	Zero	292,34		
2003	$\geq$ 3.800,42	Zero	≥ 8.467,29	Zero		
	< 3.800,42	(3.800,42 - RP) / 13	< 8.467,29	(8.467,29 - RC) / 13		

# AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE Articolo 70, commi 1, 2, 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001 Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002

Età	20	01	20 no diritt	02 to art.38	[	002 o art.38	20 no diritt		1	03 o art.38
Da 65	mensile	25.000	mensile	12,92	mensile	165,89	mensile	12,92	mensile	166,90
anni	annuo	325.000	annuo	167,96	annuo	2.156,57	annuo	167,96	annuo	2.169,70
Da 70	mensile	25.000			mensile	165,89			mensile	166,90
anni	annuo	325.000			annuo	2.156,57			annuo	2.169,70
Da 75	mensile	40.000			mensile	165,89			mensile	166,90
anni	annuo	520.000			annuo	2.156,57			annuo	2.169,70

## LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE

- A Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo
- **B** Limite coniugale = limite personale + trattamento minimo annuo (**TM**) se **no diritto art.38** limite personale + importo annuo assegno sociale (**AS**) per 2002 e 2003 se si diritto art.38

	2001	2002	2003
AS	8.592.350	4.557,41	4.666,87
TM	9 624 550	5 104 97	5 227 56

#### IMPORTO MENSILE DELL' AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE

 L'aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

$$[A - (RP + AS)] : 13$$
  
 $[B - (RF + RP + AS)] : 13$ 

- RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale.
- RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale.
- AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno.

#### Nota bene

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale viene attribuito dal compimento del sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari invalidi civili totali e sordomuti (fasce 20, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 39, 43)

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del settantesimo anno di età per le altre situazioni (non invalidi e fasce 34, 35, 36, 40)

### CALCOLO DEGLI AUMENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998 E DALL'ARTICOLO 52 DELLA LEGGE N. 488 del 1999

#### 9 - PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN PS E PENSIONI DI CATEGORIA PS DERIVANTI DA INVCIV (escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili) Reddito annuo del Importo mensile Anno Reddito annuo cumulato pensionato dell'aumento $\leq 21.877.550$ < 5.262.400 100.000 (6.562,400 - A) / 13 (\*) > 5.262.400 e < 6.562.400> 21.877.550 e < 23.177.550 1999 (23.177.550 - B) / 13 (\*) > 6.562.400 Oualunque 0 > 23.177.550 Qualunque < 5.346.900 $\leq$ 22.227.900 119.600 (6.901.700 - A) / 13 (\*) > 5.346.900 e < 6.901.700 > 22.227.900 e < 23.782.700 2000 (23.782.700 - B) / 13 (\*) > 6.901.700 Qualunque 0 Qualunque > 23.782.700 < 5.486.000 < 22.805.900 122,700 (7.081.100 - A) / 13 (\*) > 5.486.000 e < 7.081.100> 22.805.900 e < 24.401.000 2001 (24.401.000 - B) / 13 (\*) > 7.081.100 Oualungue 0 > 24.401.000 Qualunque euro < 2.909.79< 12.096,29 65,08 (3.755,83 - A) / 13(\*) 2002 > 2.909,79 e < 3.755,83> 12.096,29 e < 12.942,33 (12.942,33 - B) / 13 (\*) > 3.755,83 Qualunque 0 $\leq 2.979,60$ $\leq 12.386,58$ 66,65 (3.846,05 - A) / 132003 > 2.979,60 e < 3.846,05 > 12.386,58 e < 13.253,03 (13.253,03 - B) / 13 (\*) > 3.846,05 Qualunque 0

A: reddito personale annuo, pari all'importo del reddito memorizzato in archivio (GP2KE10) + l'importo annuo della pensione calcolata per lo stesso anno.

**B**: reddito coniugale, pari al valore di cui al punto A + l'importo del reddito del coniuge (GP2KE12).

(\*) l'aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.

## CALCOLO DEGLI AUMENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998 E DALL'ARTICOLO 52 DELLA LEGGE N. 488 del 1999

## 10 - PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN AS E PENSIONI DI CATEGORIA AS DERIVANTI DA INVCIV

(escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)

	Pensionato nor	n coniugato	Pensionato o	coniugato
Anno	Reddito annuo	Importo mensile dell'aumento	Reddito annuo	Importo mensile dell'aumento
	≤ 6.712.550	100.000	≤ 14.725.100	100.000
1999	> 6.712.550 e < 8.012.550	(8.012.550 - A) / 13	>14.725.100 e < 16.025.100	(16.025.100 – B) / 13
	≥8.012.550	0	≥16.025.100	0
	≤ 6.819.800	119.600	≤ 15.194.400	119.600
2000	> 6.819.800 e < 8.374.600	(8.374.600- A) / 13	> 15.194.400 e < 16.749.200	(16.749.200 – B) / 13
	≥ 8.374.600	0	≥16.749.200	0
	≤ 6.997.250	122.700	$\leq 15.589.600$	122,700
2001	> 6.997.250 e < 8.592.350	(8.592.350- A) / 13	> 15.589.600 e < 17.184.700	(17.184.700 – B) / 13
	≥ 8.592.350	0	≥17.184.700	0
		euro		
	≤ 3.711,37	65,08	≤ 8.268,78	65,08
2002	> 3.711,37 e < 4.557,41	(4.557,41 - A) / 13	> 8.268,78 e < 9.114,82	(9.114,82 – B) / 13
	≥ 4.557,41	0	<u>≥</u> 9.114,82	0
	≤ 3.800,42	66,65	≤ 8.467,29	66,65
2003	> 3.800,42 e < 4.666,87	(4.666,87 - A) / 13	> 8.467,29 e < 9.333,74	(9.333,74 – B) / 13
	≥ 4.666,87	0	≥ 9.333,74	0

A: reddito personale annuo, pari all'importo del reddito memorizzato in archivio (GP2KE10) + l'importo annuo della pensione calcolata per lo stesso anno.

**B**: reddito coniugale, pari al valore di cui al punto **A** + l'importo del reddito del coniuge (GP2KE12).

(\*) l'aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.

### CALCOLO DELL'AUMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998

## 11 - PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI (nati prima del 1 gennaio 1931)

Anno	Reddito annuo del pensionato	Reddito annuo cumulato	Importo mensile dell'aumento
1	< 5.262.400	< 21.877.550	100.000
	> 5.262.400 < 6.562.400	≤ 21.877.550	(6.562.400 - A) / 13
1999 >	> 5.262.400 < 6.562.400	> 21.877.550 < 23.177.550	(6.562.400 – A) / 13 (*) (23.177.550 – B) / 13 (*)
	≥6.562.400	Qualunque	0
	Qualunque	> 23.177.550	Ū
	≤ 5.346.900	≤ 22.227.900	101.600
i	> 5.346.900 < 6.667.700	≤ 22.227.900	(6.667.700 – A) / 13
2000	> 5.346.900 < 6.667.700	> 22.227.900 < 23.548.700	(6.667.700 – A) / 13 (*) (23.548.700 – B) / 13 (*)
Ī	≥ 6.667.700	Qualunque	0
İ	Qualunque	> 23.548.700	
	< 5.486.000	< 22.805.900	104.250
	> 5.486.000 < 6.841.250	≤ 22.805.900	(6.841.250 – A) / 13
2001	> 5.486.000 < 6.841.250	> 22.805.900 < 24.161.150	(6.841.250 – A) / 13 (*) (24.161.150 – B) / 13 (*)
	> 6.841.250	Qualunque	0
	Qualunque	> 24.161.150	]
,		euro	
	< 2.909,79	< 12.096,29	55,30
	> 2.909,79 < 3.628,69	≤ 12.096,29	(3.628,69 - A) / 13
2002	> 2.909,79 < 3.628,69	> 12.096,29 < 12.815,19	(3.628,69 - A) / 13 (*) (12.815,19 - B) / 13 (*)
	≥ 3.628,69	Qualunque	0
	Qualunque	> 12.815,19	
	< 2.979,60	< 12.386,58	56,63
	> 2.979,60 < 3.715,79	≤ 12.386,58	(3.715,79– A) / 13
2003	> 2.979,60 < 3.715,79	> 12.386,58 < 13.122,77	(3.715,79 – A) / 13 (*) (13.122,77 – B) / 13 (*)
	≥ 3.715,79	Qualunque	0
	Qualunque	> 13.122,77	

A: reddito personale annuo, pari all'importo del reddito memorizzato in archivio (GP2KE10) + l'importo annuo della pensione calcolata per lo stesso anno.

**B**: reddito coniugale, pari al valore di cui al punto A + I'importo del reddito del coniuge (GP2KE12).

(\*) l'aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.

## IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2002

1 - SCAGLIONI ANNUI D'IMPOSTA					
	Reddito	Aliquota percentuale	Correttivo da detrarre		
	Fino a 10.329,14	18	-		
Oltre 10.329,14	Fino a 15.493,71	24	619,75		
Oltre 15.493,71	Fino a 30.987,41	32	1.859,24		
Oltre 30.987,41	Fino a 69.721,68	39	4.028,36		
Oltre 69.721,68	in poi	45	8.211,55		

2 - SCAGLIONI M	2 - SCAGLIONI MENSILI D'IMPOSTA					
	Reddito	Aliquota percentuale	Correttivo da detrarre			
	Fino a 860,76	18	-			
Oltre 860,76	Fino a 1.291,14	24	51,65			
Oltre 1.291,14	Fino a 2.582,28	32	154,94			
Oltre 2.582,28	Fino a 5.810,14	39	335,70			
Oltre 5.810,14		45	684,31			

3 - DETRAZIONE	PER LAVORO DIPENDE	NTE	
Red	ldito annuo	Importo annuo	Importo mensile
	Fino a 6,197,48	1.146,53	95,54
Oltre 6,197,48	Fino a 6.352,42	1.084,56	90,38
Oltre 6.352,42	Fino a 6.507,36	1.032,91	86,08
Oltre 6.507,36	Fino a 7.746,85	981,27	81,77
Oltre 7.746,85	Fino a 7.901,79	903,80	75,32
Oltre 7.901,79	Fino a 8.056,73	826,33	68,86
Oltre 8.056,73	Fino a 8.211,66	748,86	62,41
Oltre 8.211,66	Fino a 8.263,31	686,89	57,24
Oltre 8.263,31	Fino a 8.779,77	650,74	54,23
Oltre 8.779,77	Fino a 9.296,22	614,58	51,22
Oltre 9.296,22	Fino a 9.812,68	578,43	48,20
Oltre 9.812,68	Fino a 15.493,71	542,28	45,19
Oltre 15.493,71	Fino a 20.658,28	490,63	40,89
Oltre 20.658,28	Fino a 25.822,84	438,99	36,58
Oltre 25.822,84	Fino a 30.987,41	387,34	32,28
Oltre 30.987,41	Fino a 31.142,35	335, 70	27,97
Oltre 31.142,35	Fino a 36.151,98	284,05	23,67
Oltre 36.151,98	Fino a 41.316,55	232,41	19,37
Oltre 41.316,55	Fino a 46.481,12	180,76	15,06
Oltre 46.481,12	Fino a 46.687,70	129,11	10,76
Oltre 46.687,70	Fino a 51.645,69	77,47	6,46
Oltre 51.645,69		51,65	4,30

## 4 – ULTERIORE DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto trattamenti pensionistici di importo complessivamente non superiore ai limiti previsti, il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze e redditi da terreni per un importo non superiore a euro 185,9245, spetta una ulteriore detrazione, rapportata all'età e al periodo di pensione nell'anno.

La detrazione più elevata compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno di età.

Età	Reddito annuo		Importo annuo	Importo mensile
< 75		Fino a 4.854,69	98,13	8,18
< 75	Oltre 4.854,69	Fino a 9.296,22	61,97	5,16
> 75		Fino a 4.854,69	222,08	18,51
> 75	Oltre 4.854,69	Fino a 9.296,22	185,92	15,49
> 75	Oltre 9.296,22	Fino a 9.554,45	92,96	7,75
> 75	Oltre 9.554,45	Fino a 9.812,68	46,48	3,87

5 – DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO				
Rec	ldito annuo	Importo annuo	Importo mensile	
	Fino a 15.493,71	546,18	45,51	
Oltre 15.493,71	Fino a 30.987,41	496,60	41,38	
Oltre 30.987,41	Fino a 51.645,69	459,42	38,28	
Oltre 51.645,69		422,23	35,19	

6 – DETRAZIONE PER ALTRE PERSONE A CARICO (diverse dai figli)					
Reddito	Reddito Importo annuo Importo mensile				
qualsiasi	266,49	22,21			

Se la detrazione spetta ad un solo contribuente viene attribuita per intero.

Se la detrazione spetta a più contribuenti, l'importo della detrazione deve essere ripartito tra gli aventi diritto.

Reddito	Figli con diritto all'importo base	Detrazione base	Figli con diritto alla detrazione di 516,46
minore di 36.151,98 euro	nessuno		tutti
compreso tra 36.151,98 e 41.316,55	uno	285,08	dal secondo
compreso tra 41.316,55 e 46.481,12	due	285,08	dal terzo
compreso tra 46.481,12 e 51.645,69	tre	285,08	dal quarto
superiore a 51.645,69	tre	266,49	dal quarto

Se la detrazione spetta ad un solo contribuente viene attribuita per intero.

Se la detrazione spetta a più contribuenti, l'importo della detrazione deve essere ripartito tra gli aventi diritto.

Questa tabella sostituisce l'ulteriore aumento di lire 64.000 (per un importo totale di lire 616.000), se il reddito è inferiore a lire 100.000.000, per i figli a carico successivi al primo, previsto dalla finanziaria 2001.

## 8 – ULTERIORI DETRAZIONI PER FIGLI MINORI DI TRE ANNI

Per i figli di età inferiore a tre anni spetta una ulteriore detrazione di euro 123,95 annue per ciascun figlio, da ripartire tra gli aventi diritto.

#### IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2003

1 – SCAGLIONI ANNUI D'IMPOSTA				
Reddito		Aliquota percentuale	Correttivo da detrarre	
	Fino a 15.000,00	23	0	
Oltre 15.000,00	Fino a 29.000,00	29	900,00	
Oltre 29.000,00	Fino a 32.600,00	31	1.480,00	
Oltre 32.600,00	Fino a 70.000,00	39	4.088,00	
Oltre 70.000,00		45	8.288,00	

2 – SCAGLIONI MENSILI D'IMPOSTA				
]	Reddito	Aliquota percentuale	Correttivo da detrarre	
	Fino a 1.250,00	23	0	
Oltre 1.250,01	Fino a 2.416,67	29	75,00	
Oltre 2.416,68	Fino a 2.716,67	31	123,33	
Oltre 2.2716,68	Fino a 5.833,33	39	340,67	
Oltre 5.833,34		45	690,67	

3 – NO TAX AREA		
Reddito annuo	Mensile	IRPEF
Reddito fino a 7.500,00	fino a 576,92	0
Reddito da 7500,01 a 7.800,00	da 576,93 a 600,00	non dovuta la parte di imposta netta eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto trattamenti pensionistici di importo complessivamente non superiore a 7.500 euro, il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze e redditi da terreni per un importo non superiore a euro 185,9245, l'imposta NON è DOVUTA.

Se, alle medesime condizioni, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte di imposta netta eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro.

Non sono previste condizioni di età.

4 – DEDUZIONE PER ASSICURARE LA PROGRESSIVITA'				
Reddito annuo Reddito Mensile Deduzione annua Deduzione mensile				
Reddito maggiore di 7.500,00   Maggiore di 576,92   7.000,00   538,46				

La deduzione è rapportata al periodo di pensione dell'anno.

### La deduzione è determinata

(26.000 più deduzioni (7.000 euro) meno reddito complessivo) diviso 26.000

se il rapporto è maggiore o uguale a 1, spetta l'intera deduzione di 7.000 (reddito non maggiore di 7.000 euro)

se il rapporto è 0 o minore di 0, non spetta nulla (reddito maggiore di 33.000 euro)

se il rapporto è maggiore di 0 e minore di 1, la deduzione spettante sarà ricavata rapportando al coefficiente ricavato (solo le prime quattro cifre decimali), la deduzione intera (reddito compreso tra 7.000 e 33.000 euro).

5-D	5 – DETRAZIONE PER REDDITO DA PENSIONE				
Reddito annuo		Importo annuo	Importo mensile		
Oltre	24.500,00	Fino a 27.000,00	70,00	5,83	
Oltre	27.000,01	Fino a 29.000,00	170,00	14,17	
Oltre	29.000,01	Fino a 31.000,00	290,00	24,17	
Oltre	31.000,01	Fino a 36.500,00	230,00	19,17	
Oltre	36.500,01	Fino a 41.500,00	180,00	15,00	
Oltre	41.500,01	Fino a 46.500,00	130,00	10,83	
Oltre	46.500,01	Fino a 52.000,00	25,00	2,08	
Oltre	52.000,01		0	0	

6 – DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO				
Reddito annuo Importo annuo Importo mensi				
	Fino a 15.493,71	546,18	45,51	
Oltre 15.493,71	Fino a 30.987,41	496,60	41,38	
Oltre 30.987,41	Fino a 51.645,69	459,42	38,28	
Oltre 51.645,69		422,23	35,19	

Per il figlio a carico in mancanza del coniuge la detrazione spettante è quella "più conveniente" tra quella prevista per il coniuge a carico e quella spettante come figlio a carico, in funzione del reddito e del numero di figli.

Numero dei figli	Reddito annuo		Importo annuo	Importo mensile
		Fino a 36.151,98	516,46	43,04
1	Oltre 36.151,98	Fino a 51.645,69	303,68	25,31
	Oltre 51.645,69		285,08	23,76
•		Fino a 41.316,55	2 x 516,46	2 x 43,04
2	Oltre 41.316,55	Fino a 51.645,69	1 x 303,68 1 x 336,73	1 x 25,31 1 x 28,06
	Oltre 51.645,69		2 x 285,08	2 x 23,76
		Fino a 46.481,12	3 x 516,46	3 x 43,04
3	Oltre 46.481,12	Fino a 51.645,69	1 x 303,68 2 x 336,73	1 x 25,31 2 x 28,06
	Oltre 51.645,69		3 x 285,08	3 x 23,76
4 o più	Qualunque reddito	,	n x 516,46	n x 43,04

Se la detrazione spetta ad un solo contribuente viene attribuita per intero.

Se la detrazione spetta a più contribuenti, l'importo della detrazione deve essere ripartito tra gli aventi diritto in proporzione all'onere sostenuto. Ciascun contribuente ha diritto alla quota di detrazione spettante tenendo conto del proprio livello complessivo di reddito.

Per primo figlio a carico si intende quello di età maggiore tra quelli a carico.

Per ogni figlio a carico di età inferiore a tre anni è previsto un incremento pari a 123,95 euro. Tuttavia, se il figlio di età inferiore a tre anni è quello per il quale si beneficia della detrazione prevista per il coniuge, non si ha diritto, solo per questo figlio, all'incremento citato.

L'incremento non spetta inoltre se il contribuente ha diritto alla detrazione di 516,46 euro per ciascun figlio ovvero se beneficia della detrazione pari a 774,69 euro prevista per i figli portatori di handicap.

Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi della legge 104/1992, la misura della detrazione, indipendentemente dal reddito complessivo, è pari a 774,69 euro.

#### 8 – ULTERIORI DETRAZIONI PER FIGLI MINORI DI TRE ANNI

Per i figli di età inferiore a tre anni spetta una ulteriore detrazione di euro 123,95 annue per ciascun figlio, da ripartire tra gli aventi diritto.

9 – DETRAZIONE PER ALTRE PERSONE A CARICO (diverse dai figli)				
Reddito Importo annuo Importo mensile				
Fino a 51.645,69	303,68	25,31		
Oltre 51.645,69	285,08	23,76		

Se la detrazione spetta ad un solo contribuente viene attribuita per intero.

Se la detrazione spetta a più contribuenti, l'importo della detrazione deve essere ripartito tra gli aventi diritto in proporzione all'onere sostenuto. Ciascun contribuente ha diritto alla quota di detrazione spettante tenendo conto del proprio livello complessivo di reddito.

## MINIMALE RETRIBUTIVO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI AI FINI DEL DIRITTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638; articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389

Anno	Importo mensile del trattamento minimo di pensione	Percentuale di ragguaglio della pensione	Minimale retributivo settimanale	Minimale retributivo annuo		
1984	320.200	30	96.060	4.995.120		
1985	345.700	30	103.710	5.392.920		
1986	376.000	30	112.800	5.865.600		
1987	397.400	30	119.220	6.199.440		
1988	418.350	30	125.505	6.526.260		
1989	452.300	40	180.920	9.407.840		
1990	484.500	40	193.800	10.077.600		
1991	519.550	40	207.820	10.806.640		
1992	563.100	40	225.240	11.712.480		
1993	577.750	40	231.100	12.017.200		
1994	602.350	40	240.940	12.528.880		
1995	626.450	40	250.580	13.030.160		
1996	660.300	40	264.120	13.734.240		
1997	686.050	40	274.420	14.269.840		
1998	697.700	40	279.080	14.512.160		
1999	710.250	40	284.100	14.773.200		
2000	721.600	40	288.640	15.009.280		
2001	740.350	40	296.140	15.399.280		
	euro					
2002	392,69	40	157,08	8.168,16		
2003	402,12	40	160,85	8.364,20		

# MASSIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE (articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995)

Anno Massimale di retribuzione pensionabile					
1996	132.000.000				
1997	137.148.000				
1998	139.480.000				
1999	141.991.000				
2000	144.263.000				
2001	148.014.000				
***	euro				
2002	78.506,80				
2003	80.390,96				

# CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F

1- LIMITI DI REDDITO	
Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	25 per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura parì a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	40 per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	50 per cento dell'importo della pensione

Anno	Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
	fino a lire 25.751.700	Nessuna
1006	oltre lire 25.751.700 fino a lire 34.335.600	25 per cento
1996	oltre lire 34.335.600 fino a lire 42.919.500	40 per cento
	oltre lire 42.919.500	50 per cento
	fino a lire 26.755.950	Nessuna
1007	oltre lire 26.755.950 fino a lire 35.674.600	25 per cento
1997	oltre lire 35.674.600 fino a lire 44.593.250	40 per cento
	oltre lire 44.593.250	50 per cento
	Fino a lire 27.210.300	Nessuna
1998	oltre lire 27.210.300 fino a lire 36.280.400	25 per cento
1998	oltre lire 36.280.400 fino a lire 45.350.500	40 per cento
	oltre lire 45350500	Nessuna 25 per cento 40 per cento 50 per cento Nessuna 25 per cento 40 per cento 50 per cento 40 per cento 50 per cento Nessuna 25 per cento
	Fino a lire 27.699.750	Nessuna
1999	oltre lire 27.699.750 fino a lire 36.933.000	25 per cento
	oltre lire 36.933.000 fino a lire 46.166.250	40 per cento
	oltre lire 46.166.250	50 per cento
	Fino a lire 28.142.400	Nessuna
2000	oltre lire 28.142.400 fino a lire 37.523.200	25 per cento
2000	oltre lire 37.523.200 fino a lire 46.904.000	40 per cento
	oltre lire 46.904.000	50 per cento
<del></del>	Fino a lire 28.873.650	Nessuna
2001	oltre lire 28.873.650 fino a lire 38.498.200	25 per cento
2001	oltre lire 34.335.600 fino a lire 42.919.500         40 periodre lire 42.919.500           oltre lire 42.919.500         50 periodre lire 42.919.500           fino a lire 26.755.950         Nes           oltre lire 26.755.950 fino a lire 35.674.600         25 periodre lire 35.674.600 fino a lire 44.593.250         40 periodre lire 27.210.300           oltre lire 27.210.300 fino a lire 36.280.400         25 periodre lire 27.210.300 fino a lire 36.280.400         25 periodre lire 27.210.300 fino a lire 45.350.500         40 periodre lire 27.210.300 fino a lire 36.280.400         25 periodre lire 27.210.300 fino a lire 36.280.400         40 periodre lire 27.210.300 fino a lire 45.350.500         40 periodre lire 28.30.300 fino a lire 45.350.500         40 periodre lire 28.49.30.000 fino a lire 36.933.000         25 periodre lire 27.699.750 fino a lire 36.933.000         25 periodre lire 36.933.000 fino a lire 46.166.250         40 periodre lire 28.142.400 fino a lire 37.523.200         25 periodre lire 28.142.400 fino a lire 37.523.200         25 periodre lire 28.142.400 fino a lire 37.523.200         25 periodre lire 38.498.3050 fino a lire 46.904.000         50 periodre lire 48.904.000         50 periodre lire 38.498.200 fino a lire 48.122.750         80 periodre lire 48.122.7500         80 periodre lire 38.498.200 fino a lire 48.122.750         40 periodre lire 48.122.7500         50 periodre lire 38.498.200 fino a lire 48.122.750         50 periodre lire 28.419.8 fino a curo 25.524.85         50 periodre lire 28.626.8 fino a curo 25.524.85         50 periodre lire 25.524.85         50 periodre lire 25.524.85         50 periodre l	40 per cento
	oltre lire 48.122.7500	Nessuna 25 per cento 40 per cento 50 per cento Nessuna 25 per cento 40 per cento 40 per cento 50 per cento Nessuna 25 per cento 40 per cento 50 per cento 50 per cento Nessuna 25 per cento Nessuna 25 per cento Nessuna 25 per cento 40 per cento 50 per cento Nessuna 25 per cento Nessuna 25 per cento Nessuna 25 per cento Nessuna 25 per cento 40 per cento 50 per cento 50 per cento 50 per cento
	euro	
	Fino a curo 15.314,91	Nessuna
2002	oltre euro 15.314,91 fino a euro 20.419,88	25 per cento
2002	oltre euro 20.419,88 fino a euro 25.524,85	euro           Nessuna           a curo 20.419,88         25 per cento           a curo 25.524,85         40 per cento
	oltre euro 25.524,85	50 per cento
	Fino a euro 15.682,68	
2003	oltre euro 15.682,68 fino a euro 20.910,24	25 per cento
2003	oltre euro 20.910,24 fino a euro 26.137,80	40 per cento
	oltre euro 26,137,80	50 per cento

# CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA' CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella G

1- LIMITI DI REDDITO	
Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	dell'assegno.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	50 per cento dell'importo dell'assegno.

2- IMPO	RTI DEI LIMITI DI REDDITO	
Anno	Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
	fino a lire 34.335.600	Nessuna
1996	oltre lire 34.335.600 fino a lire 42.919.500	25 per cento
	oltre lire 42.919.500	50 per cento
	fino a lire 35.674.600	Nessuna
1997	oltre lire 35.674.600 fino a lire 44.593.250	25 per cento
	oltre lire 44.593.250	50 per cento
	Fino a lire 36.280.400	Nessuna
1998	oltre lire 36.280.400 fino a lire 45.350.500	25 per cento
	oltre lire 45.350.500	50 per cento
	Fino a lire 36.933.000	Nessuna
1999	oltre lire 36.933.000 fino a lire 46.166.250	25 per cento
	oltre lire 46.166.250	50 per cento
	Fino a lire 37.523.200	Nessuna
2000	oltre lire 37.523.200 fino a lire 46.904.000	25 per cento
	oltre lire 46.904.000	50 per cento
	Fino a lire 38.498.200	Nessuna
2001	oltre lire 38.498.200 fino a lire 48.122.750	25 per cento
	oltre lire 48.122.750	50 per cento
	euro	
ļ	Fino a euro 20.419,88	Nessuna
2002	oltre euro 20.419,88 fino a euro 25.524,85	25 per cento
	oltre euro 25.524,85	50 per cento
	Fino a euro 20.910,24	Nessuna
2003	oltre euro 20.910,24 fino a euro 26.137,80	25 per cento
	oltre euro 26.137,80	50 per cento

Tabella L FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL'ANNO 2003

1 – ANZIANITA' MATURATE AL 31 DICEMBRE 1992					
Fasce di retribuzione e di reddito		Aliquote percentuali di rendimento		Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva	
Importo annuo	Importo settimanale	Annua per 40 anni di anzianità contributiva	Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva	Importo annuo	Importo mensile
Fino a euro 36.960,00	710,77	80	0,00153846	29.567,98	2.274,46
Oltre euro 36.960,00 Fino a euro 49.156,80 (fascia di euro 12.196,80)	710,77 945,32 234,55	60	0,0011538	7.317,70	562,90
Oltre euro 49.156,80 Fino a euro 61.353,60 (fascia di euro 12.196,80)	945,32 1.179,87 234,55	50	0,000961538	6.098.30	469,10
Oltre euro 61.353,60	1.179,87	40	0,00076923		

2 – ANZIANITA' ACQUIS	ITE DAL 1°	<b>GENNAIO</b> 19	93		
Fasce di retribuzione e d	í reddito		Aliquote percentuali di rendimento della fascia con di anzianità con		o massimo con 40 anni
Importo annuo	Importo settimanale	Annua per 40 anni di anzianità contributiva	Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva	Importo annuo	Importo mensile
Fino a euro 36.960,00	710,77	80	0,00153846	29.567,98	2.274,46
Oltre euro 36.960,00	710,77				
Fino a euro 49.156,80	945,32				
(fascia di euro 12.196,80)	234,55	64	0,001230769	7.805,85	600,45
Oltre euro 49.156,80	945,32				
Fino a euro 61.353,60	1.179,87				
(fascia di euro 12.196,80)	234,55	54	0,001038461	6.586,19	506,63
Oltre euro 61.353,60	1.179,87				
Fino a euro 70.224,00	1.350,46				
(fascia di euro 8.870,40)	170,59	44	0,000846153	3.903,12	300,24
Oltre euro 70.224,00	1.350,46	36	0,000692307		